

ALLEGATO 1

CONVENZIONE

tra

la Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione), codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Via Aldo Moro, 52 nella persona del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con D.G.R. n. _____ del _____

e

Il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con sede legale in Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 42 C.F. 91149320359, rappresentato da _____, giusto provvedimento n. _____ del _____

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di Enti di Bonifica, delega di funzioni amministrative";
- la Legge Regionale 6 luglio 2012, n. 7, che all'art. 5 disciplina le "Convenzioni in avvalimento" tra la Regione, gli enti locali e i Consorzi di Bonifica;
- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici che all'art. 2, paragrafo 1, dispone: *"La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni";*

- il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive [di seguito IAS] all'interno dell'Unione europea;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione UE 2016/1141 del 13 luglio 2016, 2017/1263 del 12 luglio 2017, 2019/1262 del 25 luglio 2019, 2022/1203 del 12 luglio 2022 con i quali la Commissione europea ha adottato e aggiornato una lista di specie esotiche invasive di rilevanza unionale;
- il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 17 giugno 2022 "Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive" con cui il Ministero ha definito le modalità di ripartizione delle risorse fra le Regioni e le Province autonome al fine di dare concreta attuazione alle misure di cui agli articoli 19 e 22 del D.Lgs. n. 230/2017;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. 1273 del 28/07/2025 "Approvazione del Programma Triennale degli interventi di bonifica e irrigazione 2025-2027 e degli interventi su IAS vegetali di rilevanza unionale annualità 2025" con cui, fra l'altro, è stato approvato il programma degli Interventi di eradicazione di IAS (Invasive Alien Species) vegetali di rilevanza unionale;

Considerato che nell'Allegato 2 della sopra menzionata deliberazione di giunta regionale n. 1273 del 28/07/2025 è stato approvato il seguente intervento individuando il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale come soggetto attuatore:

Capitolo bilancio	Comune	Descrizione intervento	Codice Unico Progetto (CUP)	Importo complessivo IVA inclusa espresso in €
U38043	Villa Minozzo (RE)	Intervento di eradicazione di IAS (Invasive Alien Species) di rilevanza unionale vegetale <i>Impatiens glandulifera</i> presente in Comune di Villa Minozzo (RE)	G28H25000560002	45.000,00 €

Considerato altresì che:

- è necessario intervenire per l'eradicazione di specie esotiche invasive individuate in aree localizzate al fine di impedirne l'ulteriore diffusione nel territorio regionale e nazionale;
- il Consorzio dispone di personale e mezzi nonché capacità tecniche, organizzative e progettuali per poter provvedere come soggetto attuatore, alla realizzazione dei lavori;
- la Regione ha già sperimentato con successo forme di avvalimento dei Consorzi di Bonifica quali strutture di riferimento per lo svolgimento unitario di attività di competenza regionale e di interesse comune ai Consorzi;

Ritenuto pertanto opportuno per motivi di organizzazione e funzionalità avvalersi del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per l'esecuzione dell'intervento riportato nell'allegato 2 della deliberazione di giunta regionale n. 1273 del 28/07/2025 per il comune di Villa Minozzo (RE);

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente "Convenzione in avvalimento" ai sensi dell'art. 5 della LR 7/2012 individua il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale quale soggetto attuatore che svolgerà la funzione di stazione appaltante e pertanto ogni attività di supporto tecnico-amministrativa funzionale alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dell'intervento:

Capitolo bilancio	Comune	Descrizione intervento	Codice Unico Progetto (CUP)	Importo complessivo IVA inclusa espresso in €
U38043	Villa Minozzo (RE)	Intervento di eradicazione di IAS (Invasive Alien Species) di rilevanza unionale vegetale <i>Impatiens glandulifera</i> presente in Comune di Villa Minozzo (RE)	G28H25000560002	45.000,00 €

riportato nell'allegato 2 della deliberazione di giunta regionale n. 1273 del 28/07/2025.

Il rimborso delle spese sostenute è effettuato previa verifica

della relazione tecnica conclusiva e della documentazione di rendicontazione, da inviarsi entro 3 mesi dalla fine dei lavori.

Articolo 2 - Attività del Consorzio

1. Con il presente atto, il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, con riferimento all'intervento indicato nell'articolo 1, del presente atto, assume il ruolo di soggetto attuatore che svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 36/2023 e assicura l'esecuzione delle attività tecnico-specialistiche, amministrativo-legali ed economico-finanziarie previste dal codice degli appalti.

Le predette attività saranno svolte con la competenza tecnica e professionale richiesta dalla complessità dell'intervento da realizzare e nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023.

2. Il Consorzio provvederà alla designazione del Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'intervento da realizzare, a norma dell'art. 15 del D. Lgs 31 marzo 2023, n.36.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo sarà riconosciuto al Consorzio, in qualità di soggetto attuatore, il rimborso delle spese tecniche sostenute nel limite di quanto previsto nel quadro economico del progetto approvato. La liquidazione avverrà a seguito di presentazione di rendicontazione al Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, secondo le modalità riportate nella deliberazione di giunta regionale n. 1273 del 28/07/2025.

Articolo 3 - Responsabilità e manleva

1. Il Consorzio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte in attuazione della presente Convenzione, vale a dire della regolare e tempestiva attuazione dell'intervento. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili od operanti oltre il controllo dallo stesso esercitabile.

2. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza dei sopra menzionati adempimenti è di competenza della Regione.

3. Il Consorzio esonera e solleva la Regione da eventuali responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare a terzi dall'esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Articolo 4 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata dalla sottoscrizione fino all'annualità 2026.
2. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio rispetto agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la Regione ha la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

Articolo 5 - Rinuncia, modifiche

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con 90 giorni di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti.

Articolo 6 - Registrazione e bollo

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 "*Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*" solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.
2. La presente Convenzione non è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'art 16 tabella B del D.P.R. 16/1/1972, n. 642.

Letta, confermata e sottoscritta.

Luogo _____, data _____

Per il CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE

Il _____

(_____)

(documento firmato digitalmente)

Luogo _____, data _____

Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il _____

(_____)

(documento firmato digitalmente)